

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5910 del 16/10/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento in subalveo del Po di Volano, della Risvolta di Marozzo e del Diversivo Baccarini con opere di connessione ad impianto fotovoltaico nei Comuni di Fiscaglia e Codigoro (FE). Proc. Cod. FE22T0046 Richiedente: EG FLORA S.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6144 del 16/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento in subalveo del Po di Volano, della Risvolta di Marozzo e del Diversivo Baccarini con opere di connessione ad impianto fotovoltaico nei Comuni di Fiscaglia e Codigoro (FE).

Proc. Cod. FE22T0046

Richiedente: EG FLORA S.R.L.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01.06.2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 10/10/2022 registrata al PG/2022/165281 del 10/10/2022 con cui il sig. Alessandro Ceschiati, c.f. CSCLSN76M12F205E, nella qualità di rappresentante legale della Società EG FLORA S.R.L., C.F. e P.Iva 11616310964, con sede legale nel Comune di Milano (MI), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico per l’attraversamento in subalveo del Po di Volano, della Risvolta di Marozzo (TOC 15) e del Diversivo Baccarini (TOC 18A) con opere di connessione ad impianto fotovoltaico nei Comuni di Fiscaglia e Codigoro, individuata al foglio 100 part. 324, ‘acqua pubblica’ e part. s.n. del Comune di Codigoro (TOC15), al foglio 100 particelle 72, 73, 74, 392 e ‘acqua pubblica’ del Comune di Codigoro (TOC 18A) e al foglio 3 particelle 1, 54, ‘acqua pubblica’ e part. s.n. del Comune di Fiscaglia e foglio 78 particelle s.n. e ‘acqua pubblica’ del Comune di Codigoro (mappali demaniali);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 349 del 23/11/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona ZSC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060011 "Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia - Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane (Valutazione di incidenza ambientale allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 1593 del 06/10/2025 conservato in atti al prot. 08/10/2025.0177554.E);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3156 del 06/10/2025 conservato in atti al prot. 06/10/2025.0176240.E) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 3.586,78 per gli attraversamenti in subalveo;
- il deposito cauzionale in € 3.586,78;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 07/10/2022 tramite PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 14/10/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 4.483,48 comprensivo di:
 - € 896,70 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 3.586,78 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società EG FLORA S.R.L., C.F. e P.Iva 11616310964, con sede legale nel Comune di Milano (MI), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per l'attraversamento in subalveo del Po di Volano, della Risvolta di Marozzo (TOC 15) e del Diversivo Baccarini (TOC 18A) con opere di connessione ad impianto fotovoltaico nei Comuni di Fiscaglia e Codigoro, individuata al foglio 100 part. 324, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Codigoro (TOC15), al foglio 100 particelle 72, 73, 74, 392 e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro (TOC18A) e al foglio 3 particelle 1, 54, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Fiscaglia e foglio 78 particelle s.n. e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro (mappali demaniali), codice pratica FE22T0046;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2036**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/10/2025 (15/10/2025.182738.E);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 3.586,78, di cui sono dovuti per l'anno in corso 896,70 euro pari a 3 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 3.586,78;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 07/10/2022 tramite PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 14/10/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 4.483,48 comprensivo di:
 - € 896,70 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025**;
 - € 3.586,78 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20

(venti) giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e seguenti del d.lgs. 123/2025 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione entro il medesimo termine e relative ricevute del pagamento effettuato;

10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società EG FLORA S.R.L., C.F. e P.Iva 11616310964 (cod. pratica FE22T0046).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione è così dettagliata:

- attraversamento del Po di Volano-risvolta di Marozzo e dei suoi argini con n. 2 tubazioni PE200 e n. 1 tubazione PE100, per una lunghezza su area demaniale di ca m 51,00 (TOC 15), catastalmente identificata al foglio 100 part. 324, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Codigoro (mappali demaniali);
- attraversamento del Po di Volano-diversivo Baccarini e dei suoi argini con n. 2 tubazioni PE200 e n. 1 tubazione PE100, per una lunghezza su area demaniale di ca m 90,00 (TOC 18A), catastalmente identificata al foglio 100 particelle 72, 73, 74, 392 e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro (mappali demaniali);
- attraversamento del Po di Volano e dei suoi argini con n. 4 tubazioni PE200, per una lunghezza su area demaniale di ca m 53,00, catastalmente identificata al foglio 3 particelle 1, 54, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Fiscaglia e foglio 78 particelle s.n. e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro (mappali demaniali);

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 3.586,78 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.586,78 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare

entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità

idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0046;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3156 del 06/10/2025 conservato in atti al prot. 06/10/2025.0176240.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

“1. Gli interventi del presente nulla osta idraulico sono così dettagliati:

a) attraversamento del Po di Volano-risvolta di Marozzo e dei suoi argini con n. 3 tubazioni (n. 2 elettrico PE200 e n. 1 per fibra ottica PE100, per una lunghezza su area demaniale di ca m. 51,00 (TOC 15);

b) attraversamento del Po di Volano-diversivo Baccarini e dei suoi argini con n. 3 tubazioni (n. 2 elettrico PE200 e n. 1 per fibra ottica PE100), per una lunghezza su area demaniale di ca m 90,00 (TOC 18A);

c) attraversamento del Po di Volano e dei suoi argini con n. 4 tubazioni PE200, per una lunghezza su area demaniale di ca m 53,00;

2. L'area demaniale interessata dagli attraversamenti, corrispondenti alle lettere del precedente elenco, è così descritta:

a) Fg 100 part. 324, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Codigoro;

b) Fg 100 part. lle 72, 73, 74, 392 e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro;

c) Fg 3 part. lle 1, 54, 'acqua pubblica' e part. s.n. del Comune di Fiscaglia; fg 78 part. lle s.n. e 'acqua pubblica' del Comune di Codigoro.

3. Gli interventi dovranno essere realizzati in conformità a quanto dichiarato nella istanza di concessione e agli elaborati presentati, depositati ai prot. nn. 23/05/2025.0036679, 23/05/2025.0036680 e 02/10/2025.0070208.

4. Gli scavi necessari alla posa delle tubazioni, comprese le buche di entrata/uscita delle TOC, devono attestarsi ad una distanza minima di m 10,00 dall'unghia arginale.

5. Ogni modifica o intervento diverso dalla richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T.P.C. - Ufficio Territoriale di Ferrara.

6. La società EG Flora S.r.l. rimane completamente responsabile dell'esecuzione degli interventi e delle opere eseguite, della loro presenza e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa degli interventi in argomento verrà imputato alla Soc. richiedente, che dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio Territoriale vorrà impartire.

7. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, mediante comunicazione e-mail all'indirizzo stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it; la stessa Soc.

richiedente è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Ufficio ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e, in generale, di pubblica incolumità.

8. A fine lavori dovrà essere presentato un elaborato 'as-built' dell'effettivo posizionamento dei cavidotti e relative profondità di posa.

9. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sugli argini, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, estranee alle opere previste dal progetto.

10. Durante l'esecuzione dei lavori la Soc. Richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente Atto-Nulla Osta Idraulico.

11. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Soc. Richiedente.

12. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area di intervento.

13. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa Agenzia può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese

all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questa Agenzia.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

La presente Determinazione Dirigenziale sostituisce la DD n. 1686 del 04/06/2025.

Si informa che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Regione Emilia-Romagna e che se ne dà pubblicità e trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e secondo le vigenti disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

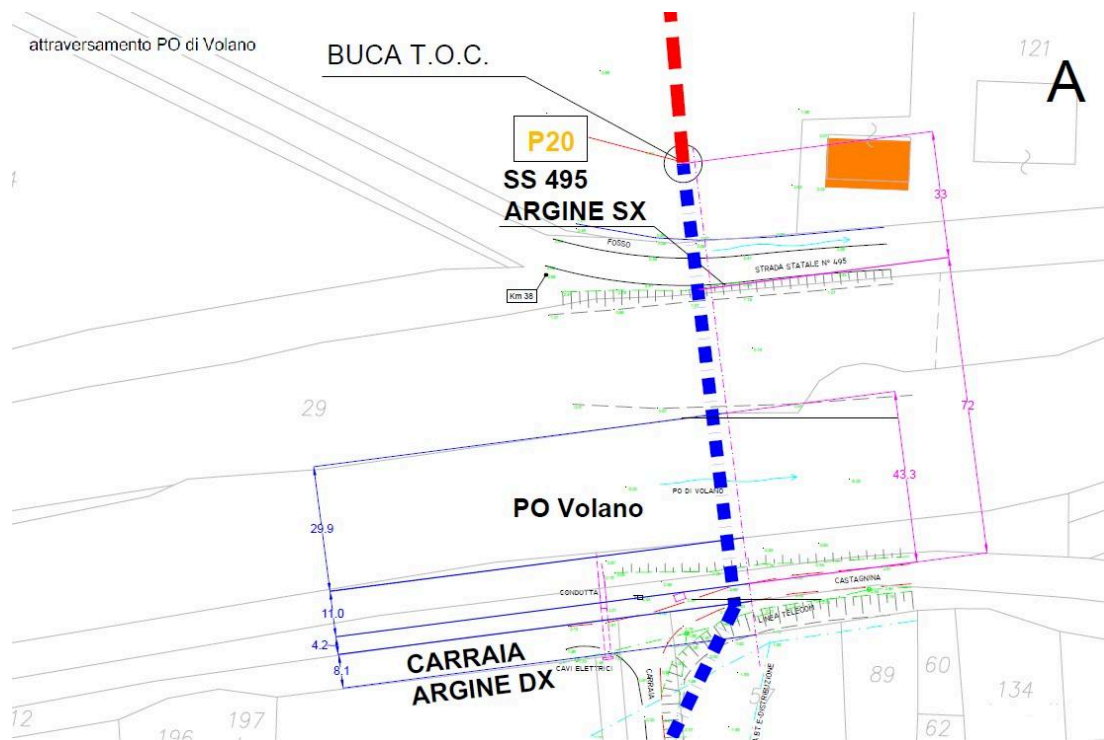
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito

dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.